



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalciociao5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalciociao5.it



## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 119

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 18.10.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

#### GARA DEL 12/10/2024: MESTREFENICE C5 - MACCAN PRATA C5 Reclamo proposto da: MestreFenice C5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo prodotto nei termini dalla Società METREFENICE C5 SSD avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore OSCAR SPATAFORA (nato il 26/11/1991) in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.835 del 03/04/2024 relativo alla omologazione della finale della Coppa Italia Calcio A 5 Serie A2 stagione sportiva 2023/2024.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nel corso della finale della Coppa Italia Calcio A 5 Serie A2 stagione sportiva 2023/2024, era stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), così come indicato nel C.U. n.835 pubblicato in data 03/04/2024.

Considerato altresì che ai sensi dell'art.21 comma 7 del C.G.S. "Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.", lo stesso avrebbe dovuto scontare la sanzione residua nella prima giornata di campionato.

Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la MACCAN PRATA C5 all'incontro in oggetto (valida come prima giornata di campionato Serie A2 Elite) senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 101 del 16/10/2024  
decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società MACCAN PRATA C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/10/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia